

STATUTO **Della “FUORI SCALA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”**

TITOLO I **DENOMINAZIONE – SEDE – REQUISITI – DURATA**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazionismo, è costituita la “FUORI SCALA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”. Nel proseguo del presente statuto essa sarà citata, per brevità, anche solo come “Associazione”.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede dell’Associazione è in BARISCIANO (AQ), alla via della Fonte n. 22. Il Consiglio Direttivo, con semplice deliberazione, potrà stabilire, ed eventualmente abolire, sedi secondarie, unità locali, distaccamenti e/o altro tipo di dipendenza sia in Italia che all’estero. L’Associazione potrà pertanto svolgere la propria attività sia in Italia che all’estero.

ARTICOLO 3 – STRUTTURA E FINALITÀ

La struttura, i contenuti, le finalità della “FUORI SCALA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” sono democratici.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell’Associazione è indeterminata. Essa potrà comunque essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e con la partecipazione, in prima e seconda convocazione, della maggioranza degli associati, in terza convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone l’eventuale compenso, e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà comunque essere devoluto ad associazioni operanti in analogo settore.

TITOLO II **Finalità e scopi**

Articolo 5 – OGGETTO SOCIALE

L’Associazione persegue tutte quelle attività che rivestono una evidente utilità sociale, tra cui assistenza sociale; beneficenza; promozione della cultura, della musica e dell’arte in genere; tutela e valorizzazione dell’ambiente; educazione e formazione con particolare riguardo all’arte e alla musica; attività di sport dilettantistico; tutela dei diritti civili; il tutto nel rispetto degli artt. 3 e seguenti della legge n. 383/2000.

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ SOCIALI

L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il raggiungimento dei suoi fini l’Associazione intende promuovere varie attività culturali di formazione ed in particolare, senza però che la descrizione che segue costituisca alcun limite:

- a) convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films e documentari, concerti, lezioni - concerti;
- b) corsi di aggiornamento teorico-pratici per giovani ed adulti nonché per educatori, insegnanti ed operatori in genere;
- c) istituzione di gruppi di studio e di ricerca di metodologie innovative nel campo della didattica, da divulgare attraverso i vari mezzi di informazione quali, ad esempio, riviste, giornali, radiotelevisione, nonché attraverso internet ed ogni altro futuro strumento informatico;

- d) acquisizione dei diritti d'autore;
- e) promozione e sponsorizzazione di artisti, dei vari settori dell'arte, italiani e/o stranieri che, con le loro

opere, contribuiscano a diffondere la cultura artistica in sintonia con lo spirito dell'Associazione.

L'Associazione intende inoltre promuovere qualsivoglia attività risulti utile al raggiungimento dei fini su enunciati all'art. 5, in particolare:

- a) attività di istruzione e formazione: assumere iniziative inerenti all'istruzione anche mediante la promozione della costituzione di libere università ovvero di filiazioni italiane di università estere ovvero di scuole di specializzazione post-laurea, di masters, con particolare riferimento ai campi delle discipline umanistiche, scientifiche, tecniche, giuridiche ed economiche, il tutto anche con eventuale relativa istituzione e gestione delle suddette università, filiazioni, scuole di specializzazione e masters, qualora ciò sia consentito dalla vigente normativa; organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale nell'ambito della disciplina comunitaria sulla Formazione Professionale, nei limiti previsti dalla vigente normativa e previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività anche sottoforma di università della terza età. Inoltre l'associazione potrà svolgere attività formativa primaria, secondaria e per l'infanzia;
- b) attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari su temi scientifici in tutti i settori culturali propri delle istituzioni universitarie con particolare riferimento ai campi delle discipline umanistiche, scientifiche, tecniche, giuridiche ed economiche; istituzione di premi per i migliori lavori scientifici negli ambiti culturali su detti, nonché organizzazione e gestione di premi, concorsi, fiere e festivals;
- c) attività editoriale: istituzione di riviste periodiche, a diffusione nazionale e internazionale, vertenti su temi di ricerca scientifica nei settori culturali propri delle istituzioni universitarie ed in particolare su questioni applicative nel campo delle discipline umanistiche, scientifiche, tecniche, giuridiche ed economiche e pubblicanti, tra l'altro, gli studi e i lavori scientifici condotti in seno all'Associazione;
- d) attività di ricerca scientifica: attivazione, in seno all'Associazione, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, di programmi di ricerca scientifica nell'ambito culturale delle Istituzioni Universitarie,

attuantesi, anche, in progetti integrati nel campo delle discipline umanistiche, scientifiche, giuridiche, tecniche ed economiche; conduzione di programmi di ricerca scientifica in generale e nel campo delle discipline umanistiche, scientifiche, tecniche, giuridiche ed economiche in particolare, per conto di enti privati e pubblici, anche a mezzo convenzioni e/o collaborazioni integrate con università pubbliche e private, ovvero con altre istituzioni di ricerca sia pubbliche sia private; espletamento di singoli progetti di ricerca scientifica in generale e nel campo delle discipline umanistiche, scientifiche, tecniche, giuridiche ed economiche in particolare, su commessa di enti sia privati sia pubblici, di società o soggetti commerciali, di università sia private sia pubbliche, ovvero di altre istituzioni di ricerca sia pubbliche sia private;

- e) gestione di strutture pubbliche e/o di interesse sociale: l'associazione potrà gestire per conto proprio e/o di terzi immobili e spazi pubblici e/o privati anche di interesse sociale. A tal proposito potrà sottoscrivere apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati. In particolare potrà gestire impianti sportivi, ricreativi, centri di divertimento, biblioteche, musei, ed altri impianti di interesse pubblico e/o sociale;
- f) gestione di impianti ricettivi: l'associazione potrà gestire impianti ricettivi e ricreativi, anche con somministrazione di pasti e bevande.

Inoltre potrà svolgere tutte quelle attività inerenti al settore del sociale a favore di disabili, persone straniere e tutte le restanti categorie disagiate, nonché a tutela delle minoranze in genere, al fine di favorirne l'integrazione all'interno della società attuale. Potrà svolgere attività riabilitative a favore dei disabili anche mediante l'utilizzo delle nuove tecniche inerenti alle arti-terapie; in particolare l'associazione potrà perseguire uno o più dei seguenti scopi:

- a) attuazione dei principi del pluralismo delle culture e dell'integrazione fra i popoli;
- b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale ed enogastronomico nonché delle tradizioni locali;

- d) ricerca e promozione culturale ed etica;
- e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- f) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale.

TITOLO III

Associati – Quote – Ammissione – Decadenza

ARTICOLO 7 – QUALITÀ DI SOCIO

Chiunque, sia cittadino italiano che straniero, può far parte dell'Associazione, purché ne accetti incondizionatamente gli scopi, il programma e tutte le norme contenute nel presente statuto nonché gli eventuali regolamenti adottati. Possono aderire all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e/o private, istituzioni di carattere privato, Enti o Istituti che, nel settore di specifica competenza, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi e del programma che l'associazione ha fissato; saranno rappresentati dal loro rappresentante legale o da loro apposito delegato. Il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro Soci.

ARTICOLO 8 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale di iscrizione che il Consiglio Direttivo provvederà annualmente a fissare. Il Consiglio Direttivo provvederà anche di volta in volta, a fissare le ulteriori quote di partecipazione ad ogni eventuale iniziativa dell'Associazione e/o da essa patrocinata.

ARTICOLO 9 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'ammissione a socio avviene dopo che l'aspirante ha presentato regolare domanda al Consiglio Direttivo che ha sessanta giorni per accettarla o respingerla, anche senza alcuna motivazione; in assenza del provvedimento di accettazione entro tale termine, la domanda s'intenderà tacitamente come respinta.

Articolo 10 – PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde:

- a) decadenza che avviene per morte della persona fisica o per dichiarazione di incapacità di intendere e di volere;
- b) per recesso dell'associato;
- c) per esclusione dell'associato quando la stessa sia stata dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24) del Codice Civile, salvo quanto stabilito dal presente Statuto. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso al momento della dichiarazione. Oltre che per gravi motivi, come previsto dall'art. 24 comma 3 del Codice Civile, il Consiglio Direttivo può escludere il socio, con decorrenza immediata, che:

- a) non ha versato la quota associativa minima entro il trenta giugno di ciascun anno cui la quota si riferisce;
- b) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

- c) in qualunque modo danneggia moralmente e/o materialmente l'Associazione;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei regolamenti interni dell'Associazione, oppure le deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- f) nell'esecuzione di incarichi o di mandati conferiti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;
- g) venga condannato per reati infamanti;
- h) svolga azioni contrarie alla deontologia professionale sancita dalle Leggi in vigore e dagli usi correnti;
- i) svolga o tenti di svolgere attività comunque contrarie agli interessi sociali.

Il socio escluso o che receda non può ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà adottare nei confronti del Socio, nei casi ritenuti meno gravi, il provvedimento di censura, da comunicarsi per iscritto.

Nel caso di adozione di due provvedimenti di censura nel corso di un anno, il socio potrà essere espulso dall'Associazione.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

ARTICOLO 11 – DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Segretario tesoriere;
- e) Collegio dei Probiviri;
- f) Revisore dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere vincolata e/o limitata, se non nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Assemblea Generale dei Soci

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di prendervi parte tutti gli associati ed essi possono farsi rappresentare soltanto da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo. Ogni associato maggiorenne ha il diritto di voto e può rappresentare al massimo due soci.

ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata, almeno una volta l'anno, con avviso spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, sms o messaggio di posta elettronica, al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax come risultanti all'Associazione. Ad ogni modo la convocazione sarà valida anche nel caso in cui essa sia effettuata mediante apposita affissione, fatta almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nella bacheca delle informazioni agli associati posta all'interno della sede sociale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Perché l'Assemblea sia valida, deve prendervi parte almeno la metà degli associati in regola con il versamento delle quote associative e le deliberazioni saranno validamente assunte dalla maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non potrà tenersi se non decorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina tra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo, di preferenza tra i soci fondatori;
- b) approva o respinge il rendiconto economico finanziario annuale, ovvero il bilancio d'esercizio, nonché la relazione sull'attività dell'associazione;
- c) sceglie la data ed il luogo degli eventuali congressi ed i temi di relazione su proposta del Consiglio Direttivo, al quale i soci potranno far giungere i loro suggerimenti al riguardo e per iscritto. Qualora l'Assemblea non deliberi in materia, provvederà il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 – DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche del presente statuto e su tutti gli argomenti che la Legge riserva alla sua competenza. In prima e seconda convocazione essa è validamente costituita se partecipa la metà degli associati, in terza convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi salvo diversa previsione *ex lege*.

Per quanto riguarda eventuali deleghe, vale quanto disposto per l'Assemblea ordinaria.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 15 – DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica sei anni.

Esso è formato da due a sette Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spettano tra gli altri allo stesso Consiglio Direttivo, i seguenti poteri che, a mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, qui di seguito si enunciano:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi nonché gli eventuali piani annuali di lavoro ed i relativi programmi;
- c) redigere i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualunque forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte di Enti, Istituti Bancari anche di credito speciale, da Società finanziarie e da terzi in genere anche sotto forma di mutui ipotecari;
- f) conferire procure, sia generali che speciali;
- g) assumere, promuovere e licenziare il personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione di soci;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di istituire rapporti di credito bancario sotto qualsiasi forma anche attraverso l'apertura di conti correnti e l'utilizzo degli stessi;
- j) istituire comitati, dipartimenti e commissioni per la scuola, la stampa e le attività ricreative e di spettacolo in genere;
- k) nominare il Presidente ed il vice-presidente;
- l) assegnare incarichi didattici e operativi.

ARTICOLO 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, attraverso il Presidente, convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto. Inoltre il Consiglio direttivo dirige l'attività dell'Associazione secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei soci stessa in relazione agli scopi sociali, nomina comitati e commissioni di lavoro.

ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente, per suo incarico, dal Segretario Tesoriere.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ed ai revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Esso deve essere convocato entro dieci giorni quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta l'anno per predisporre la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione, per decidere sul programma dell'Associazione e per l'approvazione degli eventuali bilanci di previsione.

ARTICOLO 18 – AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione; fissa le quote sociali, decide sulla destinazione dei fondi formati dalle quote sociali e delle eventuali donazioni e sussidi.

Presidente

ARTICOLO 19 – DEL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo nell'ambito del Direttivo medesimo, di preferenza tra i soci fondatori. Dura in carica sei anni. Comunque non oltre la durata del Consiglio di cui fa parte, ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio e dà attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo. Presiede le assemblee dell'associazione e le riunioni del Consiglio Direttivo e può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla legge, i propri poteri. Sulle materie delegate e non ratificate dal Consiglio Direttivo, il delegato ne risponde personalmente ed illimitatamente.

Segretario Tesoriere

ARTICOLO 20 – DEL SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto di preferenza fra i soci fondatori.

Dura in carica sei anni, è rieleggibile e può delegare a terzi, nei limiti previsti dalla Legge, i propri poteri.

ARTICOLO 21 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e i singoli soci, e secondo le indicazioni del consiglio direttivo, con le associazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Funge da segretario nelle assemblee e nelle riunioni del consiglio direttivo.

Egli ha l'obbligo di tenere aggiornato il Libro dei Verbali delle Assemblee ed il libro soci redigendoli di volta in volta.

Egli cura ogni adempimento amministrativo dell'Associazione, la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'associazione. Di questi, come pure delle somme che per qualsiasi motivo fossero a disposizione dell'Associazione, egli è personalmente responsabile e deve rendere conto ogni anno all'assemblea dei soci ed al consiglio direttivo e/o, per esso, al Presidente, ogni qualvolta gli venga richiesto.

Collegio Probiviri

ARTICOLO 23 – DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione od i suoi organi saranno sottoposte, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima Assemblea utile dopo l'insorgere della controversia.

I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, il loro lodo sarà inappellabile.

Revisore dei Conti

ARTICOLO 24 – DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'associazione può essere controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre componenti, nominati dall'assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO V

Entrate – Patrimonio

Articolo 25 - ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni e/o partecipazione ad esse;
- c) dagli utili derivanti da beni mobili e/o immobili posseduti e/o amministrati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 26 – DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai beni mobili e immobili che deriveranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

TITOLO VI

Prestazioni di lavoro dipendente e/o autonomo

ARTICOLO 27 – DEL LAVORO

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati ai quali comunque è sempre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione.

In caso di necessità, o quando vi sia una convenienza economica, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali.

Divieti espliciti – Foro Competente – Scioglimento – Rinvio

ARTICOLO 28 – OPERE INERENTI L'OGGETTO SOCIALE

Qualsiasi opera inerente argomenti rientranti negli scopi dell'Associazione tra i cui autori figurino anche un solo membro e/o socio dell'Associazione dovrà essere approvata, per la divulgazione, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29 – FORO COMPETENTE

In caso di controversia è competente il Foro di L'Aquila.

Articolo 30 - SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, il patrimonio residuo della stessa, dopo la liquidazione, verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 31 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme previste dal Codice Civile in materia di Associazioni, le normative Comunitarie e tutte le altre norme e Leggi vigenti in materia.